



tax and legal

Via Principe Amedeo, 11 – 10123 Torino
Via Dante, 4 – 20121 Milano
Viale Spartaco Lavagnini, 17 – 50129 Firenze

TEL +39 011 812 69 39
TEL +39 02 454 801 07
TEL +39 055 045 3175

Studio BGR C.F.E.P.IVA 06944680013
info@studiobgr.it

www.studiobgr.it

Circolare 8

del 9 aprile 2024

DL 29.3.2024 n. 39 (c.d. “DL agevolazioni fiscali”) - Principali novità

1	Premessa	2
2	ACE innovativa (“Super ACE”) – Limitazioni alla cessione dei crediti d’imposta	2
2.1	Super ACE - Trasformazione del rendimento nozionale in credito d’imposta	2
2.2	Nuove limitazioni alla cessione dei crediti ed estensione dei controlli	2
3	Credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 - Comunicazione preventiva ai fini dell’utilizzo in compensazione in F24	3
3.1	Investimenti 2024	3
3.2	Investimenti 2023	3
4	Ravvedimento operoso speciale - Riapertura dei termini.....	3
4.1	Annualità fino al 2021 - Riapertura dei termini.....	3
4.2	Estensione all’anno 2022 - Proroga del termine	4
5	Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 100.000,00 euro ...	4
5.1	Modifiche	4
5.2	Decorrenza	5
6	Nuovo contraddittorio preventivo - Decorrenza	5
7	Pagamenti elettronici - Comunicazioni - Sanzioni.....	5
8	Aiuti di Stato Covid - Proroga dei termini per la registrazione nell’RNA	5

1 PREMESSA

Il DL 29.3.2024 n. 39, pubblicato sulla G.U. 29.3.2024 n. 74, prevede una serie di novità in materia di agevolazioni fiscali.

La presente Circolare riporta nel seguito le principali novità fiscali introdotte dal suddetto DL.

Entrata in vigore

Il DL 39/2024 è entrato in vigore il 30.3.2024 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.).

2 ACE INNOVATIVA ("SUPER ACE") – LIMITAZIONI ALLA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

L'art. 5 del DL 39/2024 introduce limiti all'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti dalla "super ACE", calcolata con il coefficiente agevolato del 15% e rimasta in vigore per il solo 2021.

2.1 SUPER ACE - TRASFORMAZIONE DEL RENDIMENTO NOZIONALE IN CREDITO D'IMPOSTA

Per la "super ACE" era stata prevista, in alternativa alla fruizione a riduzione dell'imponibile, la trasformazione del rendimento nozionale in credito d'imposta.

Ad esempio, la società di capitali che poteva fare valere un incremento agevolabile di 5 milioni di euro disponeva di un rendimento nozionale, calcolato con il coefficiente del 15%, pari a 750.000,00 euro, al quale corrispondeva un credito d'imposta di 180.000,00 euro.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione di altri tributi e contributi, o richiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto a terzi, ed erano possibili successive cessioni ad altri soggetti.

2.2 NUOVE LIMITAZIONI ALLA CESSIONE DEI CREDITI ED ESTENSIONE DEI CONTROLLI

Con l'art. 5 del DL 39/2024 si stabilisce in modo espresso l'impossibilità di effettuare ulteriori cessioni del credito d'imposta dopo la prima; in via transitoria, i crediti che, al 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), sono stati precedentemente oggetto di cessione, possono costituire oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti.

Inoltre:

- si prevede che, in caso di violazioni nell'utilizzo dei crediti d'imposta, il cedente e il cessionario rispondono in solido ai fini del recupero del credito;
- si estendono i presidi antifrode già previsti per i bonus edilizi, per cui l'Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere per un periodo sino a 30 giorni i relativi effetti e, se i rischi di frode sono ritenuti esistenti, stabilire che la comunicazione si considera non effettuata.

3 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 4.0 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI FINI DELL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE IN F24

L'art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto l'obbligo di presentare, in via telematica, specifiche comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti 4.0 e dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo.

Disposizioni attuative

Con un successivo DM saranno definite le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

3.1 INVESTIMENTI 2024

Ai fini dell'utilizzo dei citati crediti d'imposta:

- per gli investimenti dal 30.3.2024, occorre presentare una comunicazione preventiva (con indicazione dell'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione) e una comunicazione al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dall'1.1.2024 al 29.3.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione di completamento degli investimenti.

3.2 INVESTIMENTI 2023

Soltanto ai fini del credito d'imposta per investimenti 4.0, per gli investimenti 2023 l'utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.

4 RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE - RIAPERTURA DEI TERMINI

Con l'art. 7 co. 6 - 7 del DL 39/2024, sono stati riaperti i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale introdotto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

In base a tale istituto:

- è possibile ravvedere le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31.12.2021 (in sintesi, le dichiarazioni infedeli e le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni), beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo;
- le somme possono essere pagate in forma rateale.

Non rientrano nel ravvedimento speciale:

- le omesse dichiarazioni (incluse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni);
- le violazioni che possono emergere da liquidazione automatica della dichiarazione, ad esempio gli omessi versamenti di imposte dichiarate;
- le violazioni in tema di quadro RW (possono però essere ravvedute le mancate dichiarazioni di redditi esteri).

4.1 ANNUALITÀ FINO AL 2021 - RIAPERTURA DEI TERMINI

La legge di bilancio 2023 ha circoscritto il ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31.12.2021, fissando il termine del 30.9.2023 per la rimozione delle violazioni e per il pagamento di tutte le somme o della prima rata.

Ora sono stati riaperti i termini, fissando:

- al 31.5.2024 il termine per rimuovere le violazioni e per pagare in unica soluzione le somme dovute;
- in alternativa al pagamento in unica soluzione, sempre al 31.5.2024 il termine per corrispondere l'importo delle prime 5 rate che sarebbero scadute il 30.9.2023, il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023 e il 31.3.2024.

Le restanti tre rate rimangono fissate alle scadenze ordinarie, quindi al 30.6.2024, al 30.9.2024 e al 20.12.2024; sono dovuti gli interessi del 2% annuo a decorrere dall'1.6.2024.

4.2 ESTENSIONE ALL'ANNO 2022 - PROROGA DEL TERMINE

Con l'art. 3 co. 12-undecies del DL 215/2023 (c.d. "milleproroghe"), il ravvedimento operoso speciale era stato esteso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse nell'anno 2022.

Entro il 31.3.2024 occorre:

- rimuovere le violazioni;
- effettuare il pagamento del totale delle somme dovute o della prima di 4 rate.

Ora tale termine è stato posticipato al 31.5.2024.

Restano invariati i termini per il pagamento delle restanti tre rate, maggiorate degli interessi del 2% annuo, scadenti rispettivamente:

- il 30.6.2024;
- il 30.9.2024;
- il 20.12.2024.

5 DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI SUPERIORI A 100.000,00 EURO

La L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha previsto il divieto di avvalersi della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti.

Per effetto di tale divieto non è consentito compensare nemmeno la parte di credito eccedente la somma iscritta a ruolo.

Il divieto non opera in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.

5.1 MODIFICHE

Con l'art. 4 co. 2 del DL 39/2024 sono state apportate alcune modifiche alla suddetta disciplina:

- il divieto di compensazione opera non solo in presenza di carichi di ruolo per imposte erariali, ma anche per i carichi derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, ad esempio derivanti dal disconoscimento di crediti agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI (non rilevano i carichi inerenti a tributi locali o a contributi previdenziali o premi INAIL);
- il divieto di compensazione non opera se è in essere una dilazione dei ruoli (per la quale non sia intervenuta la decadenza);
- il divieto di compensazione non opera per i crediti contributivi o derivanti da premi INAIL;

- sarà possibile estinguere il ruolo mediante compensazione con crediti relativi ad imposte erariali (non sembra possibile utilizzare i crediti di natura agevolativa, da indicare nel quadro RU del modello REDDITI).

5.2 DECORRENZA

Resta confermato che il divieto in esame opera per le compensazioni eseguite dall'1.7.2024.

6 NUOVO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - DECORRENZA

In base alle modifiche del DLgs. 30.12.2023 n. 219 allo "Statuto del Contribuente", per qualsiasi tributo e per ogni fattispecie, salvo le eccezioni che saranno individuate da un apposito DM, è previsto l'obbligo di contraddittorio preventivo tra ente impositore e contribuente.

Formalmente, la norma è entrata in vigore il 18.1.2024.

Quanto esposto va considerato unitamente alle modifiche del DLgs. 12.2.2024 n. 13 in tema di accertamento con adesione, che hanno introdotto una procedura distinta a seconda che si tratti di atti soggetti o meno al contraddittorio preventivo.

Tali modifiche operano per gli atti emessi dal 30.4.2024.

Con l'art. 7 co. 1 - 3 del DL 39/2024, si prevede che le modifiche in tema di contraddittorio preventivo operano per gli atti emessi dal 30.4.2024.

La decorrenza del nuovo contraddittorio preventivo, in questo modo, viene a coincidere con la decorrenza delle modifiche in tema di accertamento con adesione.

7 PAGAMENTI ELETTRONICI - COMUNICAZIONI - SANZIONI

In base all'art. 22 del DL 124/2019, è previsto un credito d'imposta agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.

Con l'art. 7 co. 5 del DL 39/2024, si prevede una sanzione da 2.000,00 a 21.000,00 euro per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, non applicandosi il cumulo giuridico.

8 AIUTI DI STATO COVID - PROROGA DEI TERMINI PER LA REGISTRAZIONE NELL'RNA

Con l'art. 7 co. 4 del DL 39/2024, sono stati prorogati al 30.11.2024 i termini previsti dall'art. 35 co. 1 del DL 73/2022 per la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato COVID relativi al 2023 e al 2024.